

Chiarimento in merito al Modulo “Offerta Economica”

Publicato sul profilo del Committente in data 30/05/2019

Si chiarisce quanto segue:

Il punteggio per il criterio 9 – offerta economica, come chiaramente specificato al punto 11 lett. b) del disciplinare, è assegnato esclusivamente in relazione al ribasso unico offerto, il quale viene applicato anche alle tariffe indicate dal concorrente per i servizi opzionali di cui all’art.24 del DTP e riportati nel Modello di offerta economica (All. 3 del disciplinare).

Con riferimento alla formulazione di tali tariffe da parte del concorrente, tenuto conto di quanto stabilito al riguardo dal DTP a pag.38 e segnatamente

Servizio di trattamento della frazione organica, della frazione verde e dei rifiuti da spazzamento

L’I.A deve proporre un ribasso sulla tariffa:

- di trattamento, escluso il trasporto, della frazione verde e dei rifiuti da spazzamento,
- di trasporto, fino a destinazione finale e anche oltre 100 km, e di trattamento della frazione organica

come di seguito riportate:

<i>Tipologia di rifiuto</i>	<i>Servizio</i>	<i>Tariffa in €/t da sottoporre a ribasso unico</i>
Frazione Umida	Trasporto e Trattamento	150,00 €/t
Frazione Verde	Trattamento	27,00 €/t
Rifiuti da spazzamento	Trattamento	118,00 €/t

si precisa quanto segue:

Voce c.1 del Modulo “Offerta Economica”

- la formulazione dell’offerta relativa al trasporto deve essere conforme a quanto previsto all’art.24 del DTP, e pertanto per la determinazione del prezzo del trasporto offerto il concorrente deve specificare anche il numero di km eccedenti i 100.

La compilazione della seconda parte della voce c.1 dovrà quindi avere questa forma:

..... km x,... indicare costo trasporto in €/ton per km oltre i 100 km

- la somma degli importi offerti per il trattamento e per il trasporto non può superare l’importo di cui all’art.24 del DTP di 150,00 €/ton. L’indicazione di importi che danno una somma superiore, oppure formulati in modo difforme dalla modalità richiesta, oppure non formulati, non è motivo di esclusione o penalizzazione in termini di punteggio; tuttavia in questo caso l’offerta del concorrente si intenderà pari a 150,00 €/ton.

Voce c.2. del Modulo “Offerta Economica”

- l’importo offerto per il trattamento non può superare l’importo di cui all’art.24 del DTP di 27,00 €/ton. L’indicazione di un importo superiore o la non compilazione non è motivo di esclusione o penalizzazione in termini di punteggio; tuttavia in questo caso l’offerta del concorrente si intenderà pari a 27,00 €/ton.

Voce c.3. del Modulo “Offerta Economica”

- l'importo offerto per il trattamento non può superare l'importo di cui all'art.24 del DTP di 118,00 €/ton. L'indicazione di un importo superiore o la non compilazione non è motivo di esclusione o penalizzazione in termini di punteggio; tuttavia in questo caso l'offerta del concorrente si intenderà pari a 118,00 €/ton.

Voce c.4. e d. del Modulo "Offerta Economica"

I punti c.4 e d del Modulo Offerta Economica fanno riferimento alle frazioni specificate all'ultimo capoverso dell'art.24 del DTP. Si precisa che nell'elenco delle frazioni escluse in tale ultimo capoverso dell'art.24 del DTP va aggiunta anche la frazione "Rifiuti della pulizia stradale", in quanto per questa frazione il concorrente formula l'offerta al punto c.3 del Modulo Offerta Economica.

I C.E.R. dei rifiuti ammissibili al conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta sono quelli elencati dal D.M. Ambiente 8 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

I C.E.R. dei rifiuti ammissibili al conferimento presso i Centri di Raccolta Mobili sono specificati all'art.19 del DTP.